



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Indice generale

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Art. 2 - Indirizzi generali

CAPO II - DISPOSIZIONI SU CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 3 - Requisiti soggettivi per la concessione dei contributi e vantaggi economici

Art. 4 - Ambito di assegnazione

Art. 5 - Determinazione dell'ammontare dei contributi e dei vantaggi economici

Art. 6 - Modalità di erogazione dei contributi e dei vantaggi economici

Art. 7 - Avvisi per la concessione dei contributi e dei vantaggi economici

Art. 8 - Domanda di contributo o di vantaggio economico a seguito di avviso

Art. 9 - Concessioni di contributi di importo superiore a 25.000 euro per attività di particolare rilievo/interesse metropolitano

Art. 10 - Verifica istruttoria e commissione esaminatrice

Art. 11 - Liquidazione di contributi o di vantaggi economici

Art. 12 - Decadenza dai contributi o dai vantaggi economici

Art. 13 - Pubblicizzazione dell'attività o iniziativa ammessa a contributo

Art. 14 - Avvisi per contributi ad enti locali

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Adempimenti in materia di trasparenza

Art. 16 - Norma di rinvio e abrogazioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché di altri interventi di sostegno. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) contributo: l'intervento, di carattere occasionale o continuativo, con cui l'amministrazione concorre solo in parte alla copertura degli oneri economici legati a iniziative o attività di interesse pubblico;
- b) vantaggio economico: intervento volto alla fruizione occasionale e temporanea di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero di tariffe agevolate.

Art. 2 - Indirizzi generali

La Città Metropolitana di Firenze, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, solidarietà, cooperazione e degli altri principi fissati dallo Statuto, favorisce e sostiene le attività e le iniziative dirette a perseguire il pieno sviluppo della persona umana nonché la valorizzazione e la promozione del territorio, del ricco patrimonio culturale e delle risorse naturali tra i suoi maggiori elementi di caratterizzazione.

Il sostegno alle suddette attività ed iniziative costituisce modalità di attuazione del proprio programma di mandato.

I contributi sono concessi per attività, iniziative e manifestazioni di significativo interesse che si svolgono nel territorio metropolitano.

La concessione di contributi non conferisce diritto ad altri futuri interventi, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

Non sono da imputare alla Città Metropolitana di Firenze responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative o attività per le quali ha concesso contributi. I criteri di cui all'art. 12, L. n. 241/1990 per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici, sono approvati dal Consiglio metropolitano secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

CAPO II - DISPOSIZIONI SU CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 3 - Requisiti soggettivi per la concessione dei contributi e vantaggi economici

Possono beneficiare di contributi i soggetti pubblici, gli enti a carattere culturale, le associazioni, le fondazioni e i comitati che abbiano i seguenti requisiti:

- a) statuto o altro atto analogo non in contrasto con la Costituzione, la legge, l'ordine pubblico e lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, con particolare riferimento ai divieti di propaganda di ideologie fondate sulla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) per le organizzazioni di volontariato, l'iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", nella sezione di cui all'art. 46 comma 1 lettera a) dello stesso D.Lgs. 117/2017
- c) per le associazioni di promozione sociale, l'iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", nella sezione di cui all'art. 46 comma 1 lettera b) dello stesso D.Lgs. 117/2017.

Non possono godere di contributi le organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 4 - Ambito di assegnazione

1. Nell'ambito degli indirizzi previsti dall'art. 2, la Città Metropolitana di Firenze può assegnare contributi e vantaggi economici per il perseguimento delle seguenti finalità di carattere generale:

- a) valorizzazione di eventi e attività legati alla storia, alla cultura, all'arte e alla memoria del territorio metropolitano;

- b) valorizzazione di eventi e attività di alto significato civile, morale, sportivo, sociale, artistico e culturale;
- c) promozione del territorio e dell'amministrazione metropolitana a livello nazionale ed internazionale;
- d) promozione delle pari opportunità;
- e) cooperazione internazionale.

Art. 5 - Determinazione dell'ammontare dei contributi e dei vantaggi economici

L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione. Il Sindaco metropolitano, con l'approvazione del PEG, Piano Esecutivo di Gestione, prevede annualmente le somme destinate all'erogazione dei contributi e dei vantaggi economici.

Art. 6 – Modalità di erogazione dei contributi e dei vantaggi economici

Per l'erogazione di contributi ai soggetti di cui all'art. 3 si potrà procedere con due diverse modalità:

- avvisi
- istanze di contributi per attività di particolare rilievo/interesse metropolitano per somme superiori a € 25.000,00.

Art. 7 - Avvisi per la concessione dei contributi e dei vantaggi economici

Periodicamente nel corso dell'anno, il Dirigente competente approva e pubblica un avviso per la concessione di contributi nel quale richiama gli obiettivi da perseguire, i requisiti, il budget complessivo a disposizione, il limite massimo dell'ammontare di ciascun contributo, nonché le modalità per la determinazione dell'ammontare del singolo contributo o del vantaggio economico secondo quanto disposto dall'articolo 5. All'avviso è

data massima pubblicità attraverso i canali istituzionali in possesso della Città Metropolitana di Firenze ritenuti più idonei (albo pretorio per la pubblicazione ufficiale, home page del sito istituzionale, comunicato stampa, profili social ufficiali presidiati).

Di regola, l'avviso stabilisce i criteri in base ai quali sono assegnati i singoli contributi; i criteri sono idonei a tener conto, valorizzare e premiare:

- a) la rilevanza delle iniziative in rapporto agli interessi della collettività metropolitana, con particolare riferimento alla qualità dell'iniziativa, alla attrattività delle iniziative proposte, alla loro durata e programmazione;
- b) il carattere aggregativo del progetto con particolare riferimento alla realizzazione anche in forma associata e sinergica da parte delle associazioni promotrici;
- c) il carattere territoriale, che si manifesta attraverso il rilievo metropolitano, nazionale o internazionale dell'iniziativa;
- d) l'organizzazione di eventi in sedi di proprietà della Città Metropolitana, quali, ad esempio, il Palazzo Medici Riccardi e/o il Parco mediceo di Pratolino;
- e) l'importanza del progetto, che si manifesta attraverso il numero di spettatori o cittadini coinvolti negli eventi programmati, la collaborazione o il sostegno delle istituzioni presenti nel territorio, l'evidenza data al progetto da organi di stampa locali o nazionali;
- f) la capacità o la propensione a rivitalizzare specifiche aree e luoghi del territorio metropolitano minori, marginali o svantaggiati, o a mantenere presidi culturali sul territorio;
- g) l'eventuale sostegno economico già assicurato da altri enti pubblici e privati;
- h) la capacità economica del richiedente e la sostenibilità finanziaria del progetto.

Art. 8 - Domanda di contributo o di vantaggio economico a seguito di avviso

I soggetti interessati all'avviso presentano domanda contenente espressa istanza, progetto culturale e dettagliato piano economico redatti su apposita modulistica reperibile dal sito istituzionale. I requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente regolamento e di cui alla normativa di riferimento sono dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445/2000.

La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante di soggetti pubblici, enti a carattere culturale, associazioni, fondazioni e comitati di cui all'art. 3 del presente Regolamento. La

domanda è indirizzata al responsabile del procedimento nei modi e nei termini indicati nell'avviso.

La domanda deve contenere quanto richiesto ed evidenziato dall'avviso pena l'inammissibilità.

Art. 9 - Concessioni di contributi di importo superiore a 25.000 euro per attività di particolare rilievo/interesse metropolitano

Fermi restando i principi generali del presente regolamento, sono accoglibili istanze di contributi per attività di particolare rilievo/interesse metropolitano per somme superiori a € 25.000,00. Su proposta del Sindaco o del Consigliere delegato, a seguito dell'istruttoria, il Dirigente competente o suo delegato sottopone le richieste al Consiglio Metropolitano e, raccolto il parere positivo, individua con proprio atto i soggetti beneficiari in base agli artt. 2 e 4 con la determinazione dell'ammontare dei relativi contributi.

Fermi restando i principi generali del presente Regolamento e con le procedure di cui al comma precedente, in caso di richieste straordinarie, per esigenze particolari relative a progetti non accoglibili con gli strumenti di cui agli artt. 6 e 14 del presente Regolamento, il Consiglio metropolitano può deliberare anche la concessione di contributi straordinari o vantaggi economici, anche di importo inferiore al limite di cui al presente articolo.

Art. 10 - Verifica istruttoria e commissione esaminatrice

Il Dirigente competente o suo delegato verifica l'ammissibilità delle domande di contributo in base a quanto previsto dagli articoli del Capo II del presente Regolamento. Qualora la domanda sia incompleta sotto il profilo sostanziale o manchi dei requisiti previsti, adotta un provvedimento semplificato di inammissibilità. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta sotto il profilo formale, invita il richiedente a regolarizzarla. In caso di mancata regolarizzazione, dichiara l'improcedibilità con provvedimento semplificato.

A seguito dell'istruttoria, così come previsto nell'avviso, il Dirigente competente o suo delegato nomina una commissione esaminatrice e sulla base delle risultanze espresse nei verbali della commissione esaminatrice, individua con proprio atto i soggetti beneficiari in

base agli artt. 2 e 4 con la determinazione dell'ammontare dei relativi contributi ai sensi dell'avviso di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

Il Dirigente competente o suo delegato adotta l'impegno di spesa su apposito capitolo del bilancio e procede successivamente con la liquidazione.

Art. 11 - Liquidazione di contributi o di vantaggi economici

L'erogazione dei contributi assegnati attraverso le diverse linee contributive avviene, di regola, dopo la realizzazione dell'iniziativa o dell'attività finanziata dalla Città Metropolitana di Firenze, su presentazione di apposita relazione contenente:

- a) dettagliata descrizione dell'attività o iniziativa posta in essere, con riferimento a quanto indicato con la presentazione della domanda e con l'indicazione delle eventuali cause oggettive ed imprevedibili, per cui l'iniziativa o l'attività originariamente programmata non è stata realizzata in tutto o in parte;
- b) bilancio consuntivo economico dell'iniziativa corredato da fatture e quietanze di pagamento per l'ammontare del contributo assegnato.

Qualora il Dirigente competente, o suo delegato, ravvisi una discordanza tra l'iniziativa o l'attività programmata e quella effettivamente realizzata, senza che vi siano cause oggettive e imprevedibili che giustificano tale discordanza, la misura del contributo è proporzionalmente ridotta.

Art. 12 - Decadenza dai contributi o dai vantaggi economici

Il beneficiario decade dalla concessione del contributo conseguito quando:

- a) l'iniziativa o la manifestazione non è stata realizzata;
- b) sono intervenute sostanziali modifiche dell'iniziativa illustrata nella domanda presentata ai sensi dell'art. 7, in assenza di cause oggettive ed imprevedibili;
- c) le dichiarazioni sostitutive rese dal richiedente risultano non veritiere a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione;
- d) si verificano altre ipotesi di decadenza eventualmente previste nell'avviso di cui all'art. 6;

Nelle ipotesi descritte alle lett. a) e b) del comma precedente, il Dirigente competente, o suo delegato, può in alternativa, sospendere l'erogazione del beneficio e invitare l'interessato a conformarsi a quanto dichiarato, a pena di decadenza.

Nel caso di decadenza dalla concessione del contributo, le somme già percepite sono restituite nei termini stabiliti dall'atto di decadenza.

Art. 13 - Pubblicizzazione dell'attività o iniziativa ammessa a contributo

I beneficiari di contributi sono tenuti a pubblicizzare, in ogni forma e modo, che l'iniziativa o l'attività è realizzata con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze.

Ogni progetto ammesso a contributo dovrà riportare su tutto il materiale informativo prodotto lo stemma della Città Metropolitana di Firenze. Con la concessione del contributo la Città Metropolitana di Firenze concede anche il patrocinio all'iniziativa.

Art. 14 – Avvisi per contributi ad enti locali

Nei casi di eventi o attività di particolare rilievo, di cui all'art. 4 del presente regolamento, organizzati da altri enti locali del territorio, la Città Metropolitana di Firenze può erogare contributi direttamente agli enti locali del territorio.

Il Dirigente procede alla pubblicazione di un avviso rivolto alla raccolta della manifestazione di interesse dei comuni del territorio. Nel caso di eventuali richieste pervenute al di fuori dell'avviso, i comuni saranno invitati, se necessario, ad integrare le richieste secondo le indicazioni presenti nell'avviso.

A seguito dell'istruttoria, così come previsto nell'apposito avviso, il Dirigente competente o suo delegato nomina una commissione esaminatrice e, sulla base dell'istruttoria e delle determinazioni della commissione, individua con proprio atto i soggetti beneficiari con la determinazione dell'ammontare dei relativi contributi ai sensi dell'avviso di cui al presente articolo.

Il Dirigente competente, o suo delegato, adotta l'impegno di spesa su apposito capitolo del bilancio e procede successivamente con la liquidazione.

Al termine dell'istruttoria da parte degli uffici competenti, si procederà alla determinazione dei contributi e delle somme da assegnare, con atto del Dirigente competente o suo delegato. Sarà cura degli enti locali che organizzano o patrocinano l'evento raccogliere la documentazione necessaria per la liquidazione e trasmettere una nota riepilogativa alla Città Metropolitana ai sensi dell'Art. 11 del presente Regolamento.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Adempimenti in materia di trasparenza

In linea con quanto disposto dalla legge in materia di trasparenza, la Città Metropolitana di Firenze pubblica sul proprio sito istituzionale – sezione "Amministrazione trasparente" le somme liquidate a titolo di contributo e vantaggio economico. Sono adottate misure adeguate per tutelare il rispetto della riservatezza dei beneficiari.

Art. 16 - Norma di rinvio e abrogazioni

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, generale e di settore.